



Roma, 26 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 54**

#### **Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 17 - 2024**

**Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024**

A seguito delle disposizioni legislative emanate successivamente alla Circolare LND n. 43 del 15 gennaio 2024, si è predisposta la presente Circolare aggiornata relativamente alle principali scadenze fiscali del 2024.

\*\*\*\*\*

**Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –**

Si fa rilevare che, in materia di **rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. 1, dell'8 gennaio 2024**, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

Importanti, poi, le modifiche disposte dai recenti provvedimenti in materia di presentazione delle dichiarazioni REDDITI e IRAP.

*Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni **IRES/IRAP** vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.*

**L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 stabilisce, al comma 1, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), presentano la dichiarazione in**

via telematica entro il **15 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, (soggetti all'imposta sulle società IRES e IRAP,)** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al **30 giugno 2024** - periodo d'imposta 2023 - potranno presentare le relative dichiarazioni entro il **15 aprile 2025**.

Lo stesso **art. 38** stabilisce, invece, al comma 2, che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a partire dal 15 aprile dell'anno successivo e comunque entro il 30 settembre se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al 30 giugno 2025 – periodo d'imposta 2024 – potranno presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2026.**

Infine, lo stesso **art. 38, al comma 3**, stabilisce che i **sostituti d'imposta** presentano la relativa dichiarazione, in via telematica, **dal 15 aprile al 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

## Scadenze mensili

### Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

## **Giorno 16**

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente*) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

## **Ulteriori scadenze nei singoli mesi**

### **Febbraio**

**1° – IVA** – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023

**16 – Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

**-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –**

**28** - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

### **Marzo**

**16 sabato – lunedì 18** – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica – CU – relativa ai compensi corrisposti nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti, lavoratori sportivi, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

**-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della Certificazione Unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 corrisposti nel 2023 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -**

**-Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16**

marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2024

## Aprile

1° lunedì festivo – martedì 2 – Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 relativo all'anno precedente -

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2023 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)

- Viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione dei redditi precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa.

## Maggio

Come già riportato in premessa, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il **31 maggio 2024**) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. **L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024**, stabilisce che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:**

**a)** le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art.6 del DPR n. 600/1973, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b)** i **soggetti IRES** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Lo stesso **art. 38** stabilisce, poi, che per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a**

*partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta presentano la dichiarazione in via telematica dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.*

**2 - IVA** – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

**16** – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

**-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -**

**31** – Termine ultimo per il versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2022-23 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*)-

**-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2024, cioè dopo il 2 maggio 2024 –**

**- IVA** – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

**- IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)-

## **Giugno**

**15 – sabato – lunedì 17** – Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i *software* per il calcolo della proposta di reddito concordato. Nel 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile e dal 2026 a regime il 1° aprile -

**16- domenica – 17 -** IMU – Versamento 1<sup>a</sup> rata

**30 -domenica – lunedì 1° luglio**– Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e persone fisiche – **Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP** relative all'anno 2023 e 1<sup>a</sup> rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano compensi ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal Decreto del MES, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA,

per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale **possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2024 –

- **Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione REDDITI 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 15 ottobre 2024 (soltanto per l'anno 2024).**

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

## Luglio

**30** - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1<sup>a</sup> rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

**31** – Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale è differito il versamento, rispetto al 30 giugno, **del saldo 2023 e del primo acconto 2024** delle imposte sui redditi, IRAP e IVA senza maggiorazione di interessi dello 0,4%. Il versamento con la maggiorazione potrà essere effettuato entro il 20 agosto.

## Agosto

### 1° agosto – 4 settembre

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

**20** – Versamento di imposte, IVA (2° trimestre 2024), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione -

## Settembre

**16 - IVA** – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/9, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse);*

**30** – Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello 730 - 2024 –

Si potranno dichiarare anche altri tipi di redditi percepiti dai non titolari di partita IVA –

## Ottobre

**15 -Termine di presentazione da parte delle persone fisiche e dei soggetti IRES con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, dei modelli REDDITI e IRAP 2024 per il 2023** (*soltanto per il 2024 il termine è prorogato al 15 ottobre; dal 2025 il termine torna al 30 settembre*)

**-Termine di accettazione** della proposta di concordato preventive biennale.

**31 - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, del Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che gli stessi sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

**- Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70*)-

## Novembre

**-16 – sabato – lunedì 18 - IVA –** Comunicazione all'Agenda delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

**-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -**

**-Versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto 2024 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023** (*entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio*) – *Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la eventuale maggiore imposta si computa in questa sede poiché il primo acconto 2024 è stato quantificato secondo le regole ordinarie-*

**30 – sabato - lunedì 2 dicembre - IVA –** Trasmissione, in via telematica, all'Agenda delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse –*



## Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 – IVA – Versamento acconto 2024

30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2023 e 1^ rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (*sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio*). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

## Febbraio 2025

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*).

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.